

ALLEGATO A**Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale della toscana****Sommario**

- 1. CODICE MISURA**
- 2. DENOMINAZIONE DELLA MISURA**
- 3. OBIETTIVI DELLA MISURA**
- 4. DESCRIZIONE DELLA MISURA ED ARTICOLAZIONE INTERNA**
- 5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 6. LIMITAZIONI E CONDIZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO**
 - 6.1 LIMITAZIONI
 - 6.2 CONDIZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO
- 7. BENEFICIARI**
- 8. CONDIZIONI DI ACCESSO RELATIVE AI BENEFICIARI**
- 9. FORMA DEL SOSTEGNO, MODULAZIONE DELL'INDENNITÀ, MASSIMALI**
- 10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**
- 11. IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA PRESENTE MISURA**
- 12. COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE/AZIONI CHE PREVEDONO PAGAMENTI A SUPERFICIE**
- 13. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**
- 14. DOMANDE PARZIALMENTE FINANZIABILI**
- 15. CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO**
- 16. ADEMPIMENTI PROCEDURALI**
 - 16.1 FASI DEL PROCEDIMENTO
 - 16.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
 - 16.3 RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO
 - 16.4 COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE
 - 16.5 LUOGO E MODALITÀ E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 16.6 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 16.6.1 *DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO*
 - 16.6.2 *DOMANDE DI AMPLIAMENTO*
 - 16.7 COMUNICAZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
 - 16.8 RECESSO/TRASFERIMENTO IMPEGNO
 - 16.9 ADEMPIMENTI ISTRUTTORI
 - 16.10 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

1. Codice misura

Il codice della misura è il 212.

2. Denominazione della misura

Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

3. Obiettivi della misura

L'obiettivo è quello di sostenere l'attività agrozootecnica per il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale in zone caratterizzate da svantaggi naturali spesso poco produttive. La presenza degli agricoltori e degli allevatori in queste zone svolge una funzione di presidio ambientale in quanto garantisce la difesa della biodiversità e del suolo, nonché il mantenimento del paesaggio creato dall'azione antropica.

La misura è finalizzata ad aumentare l'impegno – ed il ruolo – degli allevatori nei confronti della tutela dell'ambiente, attraverso l'innescio ed il mantenimento di processi virtuosi, fornendo ulteriori incentivi agli allevatori che mantengono la loro attività sul territorio, conservando i pascoli e le attività di coltivazione di foraggiere. Si intende, in questo modo, conservare i paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali, tutelando l'ambiente. In ambiente montano è infatti importante il ruolo dell'attività zootecnica nella salvaguardia della biodiversità e del paesaggio. Attraverso la gestione degli animali al pascolo e la coltivazione di seminativi destinati all'alimentazione animale, si vuole ottenere:

- conservazione del germoplasma e della biodiversità animale e vegetale;
- conservazione del paesaggio e della vocazione turistico-ricreativa;
- conservazione degli spazi aperti infraforestali, altrimenti destinati alla scomparsa;
- creazione di nicchie ecologiche uniche per lo sviluppo della flora spontanea e della fauna selvatica.

La misura, pertanto, persegue prioritariamente l'obiettivo di "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate e partecipa anche al conseguimento dell'obiettivo specifico di "conservazione e miglioramento del paesaggio".

4. Descrizione della misura ed articolazione interna.

In virtù del fatto che spesso l'allevamento è una delle attività agroforestali più frequentemente praticate in molte delle zone in questione e che nelle zone svantaggiate gli allevatori apportano un contributo preminente nell'ambito delle attività economiche, la misura sostiene le aziende agrozootecniche che operano in queste zone. Questi territori sono spesso caratterizzati da un allevamento estensivo o semi-estensivo che comporta una gestione razionale del territorio, destinando gran parte delle superfici aziendali a seminativi per l'alimentazione animale e a pascoli secondo le necessità. Tale tipo di conduzione garantisce, oltre alla conservazione dei paesaggi tradizionali, una tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. E' tuttavia indubbio che, a fronte di un forte impegno da parte di questi allevatori di cui beneficia l'intera collettività, non corrisponde un risultato adeguato in termini di reddito aziendale.

I pagamenti sono destinati alle sole aziende con attività zootecnica e che si impegnano a mantenerla per almeno 5 anni dalla domanda di indennità compensativa, attraverso la presentazione di domande di rinnovo annuali.

Tuttavia, date le considerazioni riportate al termine del presente paragrafo, il mantenimento dell'impegno per 5 anni si intende obbligatorio solo per le aziende che risulteranno ricomprese nelle zone svantaggiate di cui alla presente misura anche successivamente al 31 dicembre 2009.

Le aziende inizialmente beneficiarie della presente misura che dovessero, successivamente alla succitata data, essere escluse dalla nuova perimetrazione, saranno tenute a non presentare ulteriori domande annue di pagamento, fermo restando che non saranno tuttavia obbligate alla restituzione dei pagamenti fino a quel momento percepiti. In ogni caso, l'impegno al mantenimento dell'attività zootecnica si intende obbligatorio fino alla scadenza del periodo di riferimento rispetto all'ultimo pagamento percepito, anche se successivo al 1 gennaio 2010.

Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno

come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale – sono da ritenersi vigenti fino al 31 dicembre 2009. A partire dal 1 gennaio 2010 le cosiddette zone “intermedie” seguono una definizione diversa che riporta a limitazioni di natura fisica dei territori più che a limitazioni di tipo demografico o socio-economico. Ne consegue che la definizione delle zone montane rimane quella contenuta nel Reg. CE 1257/99 anche dopo il 2009; la definizione di zone svantaggiate, diverse da quelle montane, continuerà a comprendere, anche a partire dal 2010, le zone con svantaggi specifici così come definiti dal Reg. CE 1257/99 mentre i cosiddetti svantaggi intermedi dal 2010 si trasformano in svantaggi naturali legati ad una bassa produttività del suolo e a condizioni climatiche avverse. Si prevede, anche a seguito di studi preliminari effettuati sul territorio nazionale, che questa nuova definizione conduca ad una delimitazione in alcuni casi molto diversa delle zone svantaggiate non montane (nella nostra regione non tutti i comuni classificati svantaggiati, ad oggi, ai sensi dell’art. 3 par. 4 della Dir. CEE 75/268/CEE potranno essere riconfermati come tali ai sensi della nuova definizione ai sensi del Reg. CE 1698/2005).

A partire dal 1 gennaio 2010 – quando per le zone non montane si dovrà applicare la disposizione più recente – parte delle aziende beneficiarie non potranno più esserlo ai sensi della nuova normativa. Già da ora si stabilisce comunque che il sostegno ad ettaro per le aziende poste in zone svantaggiate non montane ai sensi della nuova normativa non potrà essere superiore al massimale previsto in questa fase.

Le aziende che presentano sia lo svantaggio naturale non montano che lo svantaggio di tipo montano possono decidere se presentare domanda solo su questa misura o anche sulla misura 211. Il beneficiario vedrà riconosciuto il diritto al premio sulle particelle ricadenti nel tipo di svantaggio afferente alla misura ai sensi della quale ha presentato domanda dato che i pagamenti sono erogati a titolo di un regime di sostegno o dell’altro.

5. Localizzazione degli interventi

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, ai sensi della Dir. CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni, così come risulta dal sistema informativo Artea al momento della presentazione della domanda. Per i comuni che non hanno provveduto ad inviare gli elenchi delle particelle è necessario che gli stessi – una volta inviati agli uffici competenti – vengano approvati dalla Giunta regionale e che il sistema informativo sia aggiornato di conseguenza.

Le particelle considerate e l’UPZ devono ricadere all’interno della perimetrazione regionale.

A partire dal 1° gennaio 2010 si applicherà la definizione prevista dal Reg. CE 1698/2005.

D’ora in avanti le zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane sono chiamate per brevità “zone svantaggiate”.

6. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

6.1 Limitazioni

L’indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all’interno della perimetrazione della zona svantaggiata. I seminativi e i pascoli considerati per questa misura sono quelli riportati con i relativi codici colturali sul sistema informativo Artea.

In deroga a quanto previsto dall’art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall’impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio naturale, diverso da quello montano

6.2 Condizioni specifiche di accesso

Le condizioni di accesso devono essere possedute e verificabili come sotto riportato alla ricezione delle domande di aiuto e di pagamento annue.

a. LIVELLO DI SVANTAGGIO

<p>L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU¹ in zona svantaggiata. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana. Il possesso deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p>	<p>Le particelle che compongono la SAU sono quelle risultanti dal fascicolo aziendale elettronico e per le quali il richiedente registri un titolo di possesso valido.</p>
---	--

b. SUPERFICIE DELL'UTE

<p>L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone svantaggiate e di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per i 12 mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande (15 maggio). In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.</p>	<p>Le particelle destinate a seminativi e pascoli sono quelle risultanti dal piano culturale presentato con l'ultima DUA entro la scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p>
---	---

c. CONSISTENZA DI STALLA

<p>In capo all'UPZ funzionalmente collegata all'UTE sulla quale è stata presentata domanda di aiuto deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti per i 12 mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande (15 maggio). La consistenza di stalla è valida anche se la consistenza dell'UPZ in questione relativa all'anno precedente risulta in capo ad un detentore diverso dal richiedente</p>	<p>I dati sulle consistenze sono rilevati rispetto all'anno civile precedente la presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per bovini: dalla Banca Dati Nazionale (IZS di Teramo) con calcolo della consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre ➤ per gli ovicapri: dal registro di stalla inserito nel fascicolo aziendale con calcolo della consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre ➤ per gli equini: apposito documento da inserire nel fascicolo elettronico sulla consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre; il dato deve poter essere verificato tramite apposita documentazione ASL in possesso del richiedente ➤ per i suini: da apposita autodichiarazione del richiedente sul numero di capi dei Suini appartenenti a razze iscritte nei repertori regionali delle risorse genetiche animali autoctone. Per il 2009 il dato viene fornito come consistenza al 31 dicembre 2008 dal sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dalle APA. A partire dal 2010 il dato sarà fornito come consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente
---	---

¹ Come definita dal 5° Censimento generale dell'agricoltura – regolamento di esecuzione – DPR 69 giugno 2000 n. 197 – modello di rilevazione sezione II

d. CARICO OTTIMALE

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.	Le particelle destinate a seminativi e pascoli sono quelle risultanti dal piano colturale presentato con l'ultima DUA entro la scadenza della presentazione delle domande (15 maggio). Le UBA sono calcolate secondo il metodo riportato al punto c.
---	---

7. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli ed associati.

Le imprese prive di allevamento, ma associate in cooperative, consorzi o altre forme associative di allevamento, possono attribuire alla propria UTE un numero di UBA proporzionale all'incidenza delle proprie superfici messe a disposizione dell'allevamento sociale sul totale delle superfici messe a disposizione dai soci della cooperativa.

8. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 2) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 3) Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.d.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui ai punti 2 e 3, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

9. Forma del sostegno, modulazione dell'indennità, massimali

Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità annua per ettaro di superficie a seminativi e/o pascoli. Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a pagamento. L'importo totale richiesto e ammissibile il primo anno di impegno rappresenta il tetto massimo erogabile anche per le annualità successive.

Il premio di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuto del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona svantaggiata) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia.

Il premio si applica alle sole particelle inserite nella perimetrazione delle zone svantaggiate.

L'importo massimo erogabile è di 15.000 euro per UTE all'anno.

10. Criteri di selezione delle domande

I parametri sotto riportati – utili ai fini della stesura delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi per ente – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso di questi requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di presentazione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle eventuali somme percepite.

In caso di parità di punteggio si applica il seguente criterio di precedenza:

1. minor importo di contributo concedibile;
2. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).
 - a.
 - b. LIVELLO DI SVANTAGGIO

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU in zona classificata svantaggiata ai sensi della Dir. CEE 75/268	punti 12
---	----------

Il dato è rilevato come descritto al punto 6.2.a. Nel caso di domanda relativa anche al 2007, il dato va rilevato come descritto al punto 6.3.a.

Il dato viene valutato al momento della ricezione della domanda di aiuto.

c. MIGLIORAMENTO GENETICO DEGLI ANIMALI

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ funzionalmente collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	<ul style="list-style-type: none"> • dal 50 all'80%: punti 4 • oltre l'80%: punti 8
--	---

Le UBA totali sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*). Il calcolo delle consistenze totali è riportato al paragrafo 6.2.c

Per il 2009 il dato sui riproduttori viene fornito come consistenza al 31 dicembre 2008 dal sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dalle APA. A partire dal 2010 il dato sarà fornito come consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

d. BIODIVERSITÀ ANIMALE

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ funzionalmente collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ.	<ul style="list-style-type: none"> • dal 30 al 50%: punti 2 • da oltre il 50 fino all'80%: punti 4 • oltre l'80%: punti 8
--	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*). Il calcolo delle consistenze totali è riportato al paragrafo 6.2.c.

Per il 2009 il dato sui riproduttori viene fornito come consistenza al 31 dicembre 2008 dal sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dalle APA. A partire dal 2010 il dato sarà fornito come consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

e. DIMENSIONE DELL'ALLEVAMENTO

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Consistenza di stalla dell'UPZ funzionalmente collegata all'UTE di riferimento della domanda pari ad almeno a 7 UBA	<ul style="list-style-type: none"> • da 7 fino a 10 UBA: punti 1 • > di 10 fino a 20 UBA: punti 3 • > di 20 fino a 40 UBA: punti 6
---	---

Il calcolo delle consistenze totali è riportato al paragrafo 6.2.c.

f. TIPOLOGIA DI IMPRENDITORE

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto	punti 6
--	---------

Il possesso dell'attestato di IAP risulta dal sistema informativo Artea. Il titolo di Coltivatore diretto non IAP è dimostrato attraverso l'iscrizione INPS.

Per il titolo di IAP, nel caso in cui il possesso dell'attestato non risulti ancora dal sistema informativo Artea, il richiedente deve provvedere a farsi consegnare copia dello stesso dall'amministrazione provinciale competente e far aggiornare di conseguenza il fascicolo aziendale dal detentore.

11. Impegni specifici collegati alla presente misura

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura tramite DUA, il richiedente si impegna a mantenere l'attività zootecnica in azienda per almeno 5 anni a partire dal termine della presentazione della domanda di aiuto. Tale durata si applica alle aziende che risulteranno ricomprese nelle zone svantaggiate di cui alla presente misura anche successivamente al 31 dicembre 2009; le aziende escluse sono tenute al mantenimento dell'attività zootecnica fino al termine della scadenza di impegno dell'ultima domanda di pagamento annua.

Il richiedente si impegna inoltre a rispettare:

- l'obbligo di presentazione delle domande annue di pagamento tramite DUA
- l'obbligo della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione dei requisiti di accesso e priorità per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno

Nel caso in cui il richiedente non presenti una domanda annua di pagamento e al tempo stesso non comunichi il recesso dalla misura, non viene erogato il pagamento dell'indennità per l'anno del mancato rinnovo ma si considerano vincolanti gli impegni assunti con l'istanza dell'anno precedente. Il richiedente potrà comunque richiedere il pagamento per l'anno successivo.

Le aziende che si trovano nella situazione sopra descritta saranno oggetto di controllo in loco da parte di ARTEA.

12. Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR della passata e della presente programmazione e del Piano Zootecnico Regionale che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie. Tuttavia, il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 212 non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Reg. CE n.1698/2005 per i pagamenti per unità di superficie indicati per la misura 214.

Non è previsto il passaggio dalla presente misura ad altre misure del PSR.

13. Riduzioni ed esclusioni

Scostamenti dai limiti prefissati sul mantenimento dell'attività zootecnica (consistenze e carico ottimali) saranno oggetto di riduzioni proporzionali o revoche in relazione alla gravità, entità e durata in base all'art. 18 del Reg. CE 1975/2006 secondo i criteri approvati con Deliberazione di G.R. 9 dicembre 2008, n. 1026.

Il mancato rispetto della condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza in base alla normativa vigente.

Il calcolo per le riduzioni/esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto all'art. 16 del Reg. CE 1975/2006.

14. Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso risorse aggiuntive rese disponibili nel periodo di impegno, provenienti da economie, rinunce o revoche derivanti da domande inserite nella stessa graduatoria in cui era inserita la domanda parzialmente finanziata.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata al rispetto degli impegni su tutta la superficie ammissibile all'aiuto.

15. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province o Comunità montane. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

16. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento. La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso e priorità previsti. La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate. La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono l'ente competente per territorio ha previsto risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione.

Per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento i richiedenti devono accedere al sistema informativo ARTEA direttamente o tramite CAA.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Ove l'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

16.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento:

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto o di ampliamento e di pagamento annua	Entro il 15 maggio di ogni anno
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e delle finanziabili	Entro il 15 luglio di ogni anno

La graduatoria delle domande finanziabili è predisposta in base alle assegnazioni degli enti per l'anno di riferimento.

16.2 Presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario. Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004 se presentate entro il 09 giugno. In particolare, per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, subiranno invece una riduzione, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno.

La mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini previsti dal Reg. CE n. 796/2004 comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, gli impegni devono comunque essere rispettati pena il recupero delle somme già percepite.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

La presentazione di una modifica alla DUA è trattata alla luce di quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del reg. CE 769/2004.

16.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e di pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di aiuto e della ricevibilità delle domande di pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

16.4 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07², i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ³	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ³	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

² L.r. n. 45/07 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola"

³ Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento cio i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

16.5 Luogo e modalità e di presentazione delle domande

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 paragrafi 16-17-18-19.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento nei termini di approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, decadono.

16.6 Termini per la presentazione delle domande

16.6.1 Domande di aiuto e di pagamento

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento. Per le domande presentate successivamente vale quanto disposto al par. 16.2.

La durata quinquennale dell'impegno decorre dal giorno successivo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande (a partire dal 16 maggio).

16.6.2 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto il 15 maggio di ogni anno. Si considera ampliamento una aumentata disponibilità delle superfici dell'UTE eleggibile a premio e dovuto all'acquisizione a qualsiasi titolo di nuove superfici o a scelte colturali e imprenditoriali.

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni. Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno della domanda principale. Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

16.7 Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso del decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

16.8 Recesso/trasferimento impegno

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dell'UTE il cedente è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione (ARTEA), entro trenta giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato

pagamento dell'annualità che segue il trasferimento. In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il cedente non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di tre anni su cinque.

In caso di subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dell'UTE, i pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al/ai beneficiario/i subentrante/i se in possesso dei requisiti di accesso alla misura; qualora tali requisiti non fossero rispettati, si procederà al recupero dei premi già liquidati.

Il subentro è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Il pagamento viene liquidato a chi ha presentato la domanda di pagamento.

Se il subentro totale o parziale avviene dopo i termini di presentazione della domanda di pagamento è necessario:

- fornire la documentazione attestante il subentro,
- produrre un accordo che stabilisca il soggetto beneficiario.

In assenza di tale accordo non viene liquidato alcun pagamento.

16.9 Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta, entro il 15 luglio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse
- l'elenco delle domande non ammissibili

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

L'ARTEA rende pubblica la graduatoria delle domande ammissibili e delle ammesse a finanziamento.

In fase di pagamento, qualora il premio sia superiore a 10.000 euro, l'ARTEA prima dell'erogazione procede alla verifica della regolarità fiscale secondo quanto previsto all'art. 48 bis del DPR 602/1973, con le modalità stabilite dal DM 18/01/2008, n. 40.

16.10 Istruttoria dei recuperi

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.